

ENERGIA: Autorizzazione unica - Fonti rinnovabili - Art. 3-bis L.r. Basilicata n. 8/2012 - Procedimenti pendenti - Abrogazione dell'art. 42 della L.r. n. 38/2018 - Effetti - Omessa presentazione della documentazione prescritta - Rinuncia tacita - Inconfigurabilità.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 17 febbraio 2022, n. 140

“[...] Deve [...] ritenersi che:

- l'art. 3-bis della L.R. n. 8 del 2012 [...] è stato introdotto, con la tecnica della novellazione, dall'art. 34 della L.R. n. 38 del 2018. L'art. 42 di detta ultima legge ha inoltre stabilito, per quanto di immediato interesse ai fini di causa, l'applicabilità ai procedimenti pendenti di una serie di disposizioni, tra cui il citato art. 34 ("Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti");

- il richiamato art. 42 della L.R. n. 38 del 2018 è stato abrogato dall'art. 17, co. 1, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2019 (prima, dunque, dell'adozione del provvedimento sub iudice), con l'effetto di escludere in radice l'incidenza della novella di cui all'art. 3-bis L.R. n. 8 del 2012 cit. sui procedimenti in itinere;

- la portata abrogativa di detta disposizione, secondo quanto persuasivamente dedotto in ricorso, si riflette necessariamente sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 3-bis L.R. n. 8 del 2012 cit. (che, come detto, costituisce sostanziale trasposizione dell'art. 34 della L.R. n. 38 del 2018), nella parte in cui prevede che "Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge", considerato che detta disposizione si limita ad individuare il dies a quo del termine entro cui compiere il prescritto adempimento documentale nel presupposto - che, tuttavia, deve ritenersi venuto meno con l'abrogazione dell'art. 42 della L.R. n. 38 del 2018 - dell'applicabilità di tale innovativo precetto anche ai procedimenti pendenti;

- la sopravvenuta inesigibilità di detto adempimento nell'ambito dei procedimenti pendenti alla data dell'introduzione della novella de qua (tra cui quello per cui è causa, siccome avviato in data 15/1/2011) impedisce, dunque, che dalla relativa omissione possa desumersi ope legis alcuna rinuncia tacita dell'istanza autorizzatoria, come invece erroneamente opinato dalla Regione Basilicata [...]"

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 17/12/2019, la società deducente - attiva nel settore delle energie rinnovabili - ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe con cui la Regione Basilicata ha ritenuto "rinunciata" l'istanza di autorizzazione unica presentata da

detta società, in data 15/1/2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza nominale pari a 12 MW, denominato "M.V." in agro dei comuni di Brienza e Satriano di Lucania.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 15/1/2011, la società ricorrente ha presentato la richiamata istanza autorizzatoria, avviando altresì, in data 11/4/2011, il connesso procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- quest'ultimo procedimento si è positivamente concluso con D.G.R. n. 674 del 10/6/2014;
- in data 8/7/2019, la Regione Basilicata ha formulato richiesta istruttoria, ai fini della definizione del procedimento di autorizzazione unica, chiedendo alla società ricorrente la comunicazione dei dati di natura geografica e catastale relativa agli aereogeneratori da realizzare (richiesta riscontrata in data 10/7/2019);
- successivamente, con il provvedimento impugnato, la Regione ha comunicato che, non essendo intervenuto il deposito della documentazione prevista al paragrafo 1.2.11 dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), necessaria al ritiro dell'autorizzazione unica, "per effetto di quanto stabilito all'art. 3-bis L.R. n. 8 del 2012 (...) l'istanza è da intendersi rinunciata".

1.1. Il ricorso è affidato al seguente motivo:

- "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 Cedu, degli artt. 2, 3, 97, 111 e 117, co. 1 e 3, Cost. e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Basilicata n. 38 del 2018".

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto la norma di cui costituisce applicazione - l'art. 3-bis della L.R. n. 8 del 2012, secondo cui "1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, l'istante è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall'Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. (...) 2. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la rinuncia all'istanza" - non sarebbe più riferibile ai procedimenti autorizzatori pendenti (quale quello per cui è causa), a motivo dell'intervenuta abrogazione (disposta dall'art. 17, co. 1, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2019) della norma che ciò stabiliva (l'art. 42 della L.R. n. 38 del 2018).

In subordine, vi è richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione.

2. La Regione Basilicata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza pubblica del 12/1/2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Deve, infatti, ritenersi che:

- l'art. 3-bis della L.R. n. 8 del 2012, dianzi trascritto, è stato introdotto, con la tecnica della novellazione, dall'art. 34 della L.R. n. 38 del 2018. L'art. 42 di detta ultima legge ha inoltre stabilito, per quanto di immediato interesse ai fini di causa, l'applicabilità ai procedimenti pendenti di una serie di disposizioni, tra cui il citato art. 34 ("Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti");

- il richiamato art. 42 della L.R. n. 38 del 2018 è stato abrogato dall'art. 17, co. 1, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2019 (prima, dunque, dell'adozione del provvedimento sub iudice), con l'effetto di escludere in radice l'incidenza della novella di cui all'art. 3-bis L.R. n. 8 del 2012 cit. sui procedimenti in itinere;

- la portata abrogativa di detta disposizione, secondo quanto persuasivamente dedotto in ricorso, si riflette necessariamente sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 3-bis L.R. n. 8 del 2012 cit. (che, come detto, costituisce sostanziale trasposizione dell'art. 34 della L.R. n. 38 del 2018), nella parte in cui prevede che "Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge", considerato che detta disposizione si limita ad individuare il dies a quo del termine entro cui compiere il prescritto adempimento documentale nel presupposto - che, tuttavia, deve ritenersi venuto meno con l'abrogazione dell'art. 42 della L.R. n. 38 del 2018 - dell'applicabilità di tale innovativo precetto anche ai procedimenti pendenti;

- la sopravvenuta inesigibilità di detto adempimento nell'ambito dei procedimenti pendenti alla data dell'introduzione della novella de qua (tra cui quello per cui è causa, siccome avviato in data 15/1/2011) impedisce, dunque, che dalla relativa omissione possa desumersi ope legis alcuna rinuncia tacita dell'istanza autorizzatoria, come invece erroneamente opinato dalla Regione Basilicata.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

6. Sussistono i presupposti, in ragione della novità e dell'originalità delle questioni esaminate, per disporre l'irripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese irripetibili, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusionone

Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 12 gennaio 2022 e 9 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Referendario, Estensore